

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
2	Attualità	26/11/2016	BILANCI, SEMPLIFICAZIONI ATTESE AL SENATO (M.mo.)	2
16	Edilizia e immobiliare	28/11/2016	IMPRESE, SPRINT DELLE CERTIFICAZIONI (K.Mandurino)	3
32	Edilizia e immobiliare	28/11/2016	TITOLI EDILIZI, I LIMITI DELL'AUTOTUTELA (D.Antonucci)	5
33	Appalti e lavori pubblici	28/11/2016	DUE SETTIMANE DI "PREAVVISO" PER LE COMMISSIONI DI GARA (A.Barbiero)	7
1	Economia e fisco	28/11/2016	PAGAMENTI, DICHIARAZIONI E IVA: LA MAPPA DEL FISCO "SEMPLICE" (C.Dell'oste/G.Parente)	8
1	Politica	26/11/2016	STATO-REGIONI, COMPETENZE DIVISE (E.Patta)	13
Testata: CORRIERE DELLA SERA				
41	Appalti e lavori pubblici	26/11/2016	PROJECT FINANCE NEGLI OSPEDALI L'IVA SCENDE DAL 22% AL 10% E LE ASL CHIEDONO I RIMBORSI (F.Chiesa)	17
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
1	Cronache Ance	28/11/2016	CONTRATTO EDILI, PARTE LA TRATTATIVA. BUIA (ANCE): «LOTTA AI FALSI AUTONOMI E CONTRATTO UNICO. MA SUI SOLDI RICHIESTE FUORI MERCATO»	18
1	Cronache Ance	28/11/2016	EDILI/2. LA PIATTAFORMA SINDACALE: LOTTA ALL'ILLEGALITÀ E UNIFICAZIONE DEI CONTRATTI	21
1	Cronache Ance	28/11/2016	DALLE PISTE CICLABILI, AL «FONDO RENZI». LE SETTE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DDL BILANCIO	23
.	Appalti e lavori pubblici	28/11/2016	CIPE, ARRIVANO I PIANI DI DELRIO PER UTILIZZARE GLI 11 MILIARDI FSC: METRO', TRENI, FERROVIE, STRADE, DIGHE	26
Testata: ITALIA OGGI SETTE				
15	Lavoro e welfare	28/11/2016	APPRENDISTATO, SGRAVI ALLA FINE	27

Seconda lettura. Bonus edilizi più ampi per i condomini, acquisto di bond per fondi pensione e Casse, taglio delle slot

Bilanci, semplificazioni attese al Senato

ROMA

Stop al doppio binario per i bilanci di un milione di imprese, ampliamento della platea per i bonus edilizi ai condomini, apertura all'acquisto di bond da parte di fondi pensione e Casse di previdenza che investono in economia reale. Non solo. Definizione delle regole per la ripartizione dei 3 miliardi attesi da Regioni, Comuni, città metropolitane e province e intervento mirato sui giochi a partire dal taglio delle slot da bar e tabacchi.

Sono questi i principali capitoli su cui Governo e senatori si confronteranno per la seconda lettura del Ddl di Bilancio, alla ripresa dei lavori dopo il referendum del 4 dicembre. Nel passaggio a Palazzo Madama non si potrà comunque non tener conto delle polemiche sulla mancata approvazione da parte del Governo dello stanziamento di 50 milioni per la Asl di Taranto. Ad accenderle il governatore della Puglia, Michele Emiliano, che su Facebook ha invitato alla

mobilitazione tutta la regione. A replicare il sottosegretario della Presidenza, Claudio De Vicenti, che rivendicava l'impegno del Governo su Taranto rinviando tutto al tavolo tecnico convocato per il 12 dicembre nella città dell'Ilva. A

ASL DI TARANTO

Scoppia la polemica tra il governatore della Puglia e la Presidenza del Consiglio sul mancato stanziamento per le cure nell'area dell'Ilva

chiudere il cerchio il presidente della Bilancio, Francesco Boccia (Pd), che ricordava come l'emendamento fosse pronto al Governo, nella seduta notturna tra mercoledì e giovedì, abbia poi detto no.

Salvo indicazioni contrarie post referendum, dunque, uno dei capitoli più attesi dalle imprese è la semplificazione dei bilanci.

L'emendamento prima presentato e poi ritirato dal Governo intendeva adeguare le disposizioni fiscali ai nuovi principi contabili in corso di approvazione e avranno effetto per gli esercizi dal 1° gennaio 2016. Senza la modifica al Ddl si obbligheranno le imprese a gestire un complicato doppio binario tra valori contabili e fiscali.

Al Senato si parlerà per la prima volta dei bonus edilizi. In particolare il Governo è pronto ad ampliare la portata dell'eco e del sisma bonus per i condomini consentendo agli incapienti di poter cedere il credito d'imposta anche alle banche. C'è poi l'intenzione di riconoscere uno sconto fiscale anche per lavori di adeguamento dell'immobile al fotovoltaico o per la bonifica dall'amianto.

Attesi anche interventi sui giochi. Tra questi il taglio delle slot con l'eliminazione totale dagli esercizi generalisti secondari (alberghi, ristoranti, rifugi, alpini stabilimenti balneari) e riduzione prioritaria in

bar e tabacchi. Il taglio è di circa il 33% del parco attuale (378 mila macchine). Un decreto del Meffis sarà poi le dimensioni minime sotto le quali in bar e tabacchi non potranno essere collocati apparecchi. Dovrebbe arrivare anche la norma che consente di recuperare più velocemente i 160 milioni ancora mancanti dei 500 milioni dovuti dall'intera filiera delle macchinette in base alla stabilità 2015. Il concessionario potrà ricorrere all'ingiunzione fiscale per recuperare gli importi. Sulla gara scommesse prevista dalla passata manovra viene eliminata la limitazione dei 5 mila corner tra bar e tabacchi.

M. Mo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Sul sito del Sole 24 Ore il testo del disegno di legge di bilancio nella versione che riporta le modifiche approvate alla Camera
www.ilsole24ore.com



Check-up. Anche sulla scia delle raccomandazioni europee gli ISO 50001 in Italia sono passati dai 294 del 2014 ai 470 del 2015

Imprese, sprint delle certificazioni

Rossi (Accredia): «Partiti in ritardo rispetto ad altri Paesi Ue ma i dati sono buoni»

Katy Mandurino

Cresce tra le imprese italiane il numero delle certificazioni energetiche. Sulla scia degli obiettivi europei e nazionali in vista del 2020 - ma anche di normative che obbligano a diagnosi e maggiori controlli -, è aumentata negli ultimi anni l'attenzione da parte del mondo produttivo verso forme di risparmio energetico e, in generale, verso una cultura del risparmio e del rispetto per la sostenibilità ambientale.

La raccomandazione europea proposta dal Consiglio nel 2010, prevede tra i suoi obiettivi strategici un piano sul clima e la sostenibilità energetica (il piano 20-20-20) che punta alla riduzione delle emissioni di gas serra del 20% rispetto al 1990, al 20% del fabbisogno di energia ricavato da fonti rinnovabili, all'aumento del 20% dell'efficienza energetica. Il percorso per arrivare a questi obiettivi è ribadito anche nella Direttiva Ue 27 del 2012, recepita dall'Italia, attraverso una serie di iniziative che vanno dalla promozione dell'efficienza energetica negli edifici pubblici e privati agli acquisti delle pubbliche amministrazioni, dalla misurazione e fatturazione dei consumi energetici all'efficientamento nei sistemi di riscaldamento o raffreddamento, ma non solo. E il primo approccio per percorrere queste strade passa necessariamente attraverso una diagnosi dei consumi energetici e una certificazione di processi.

Proprio i dati sulle certificazioni energetiche ci danno buone notizie: in Italia i certificati a norma ISO 50001, per la certificazione di sistemi di gestione dell'energia, sono in costante aumento. Secondo i dati a disposizione di Accredia, l'ente unico nazionale che accredita anche gli organismi di certificazione e di verifica, dai 30 certificati del 2011 si è passati ai 74 del 2012 e ai 258 del 2013. Per arrivare poi ai 294 del 2014 e al balzo dei 470 del

2015. Anche il numero dei siti certificati, ovvero i siti produttivi che fanno capo ad una stessa impresa (pensiamo ai supermercati di una catena distributiva), è in aumento: dai 93 del 2011 si è passati ai 143 del 2014, agli 853 del 2015. «Il dato è molto buono», spiega Giuseppe Rossi, presidente di Accredia, che, dopo la designazione del Governo nel 2009, opera sotto la vigilanza del ministero dello Sviluppo economico come ente unico nazionale per qualificare gli organismi di certificazione, così come quelli di ispezione oltre ai laboratori di prova e taratura. Per il futuro è auspicabile che il numero dei certificati cresca costantemente, come esito di un percorso virtuoso di cui tutti, dalle

imprese ai cittadini, potranno beneficiare in termini di risparmio energetico, e quindi di costi, così come di tutela dell'ambiente. L'Italia infatti è partita un po' in ritardo nell'implementazione di queste attività, per esempio rispetto ad altri Paesi europei come la Germania (dove le certificazioni emesse sono 5.931, numero al top, ndr), ma ora i risultati fanno ben sperare nel superamento di questo gap».

Sta dando una buona mano in questo senso il decreto legislativo 102 del luglio 2014, con cui è stata attuata la direttiva del 2012, che stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica di impianti ed edifici. Il decreto, all'articolo 8, ha previsto l'obbligo per le grandi imprese e quelle a forte consumo di energia (le cosiddette energivore), dell'effettuazione, entro il 5 dicembre 2015, e successivamente ogni 4 anni, di una diagnosi energetica nei loro siti produttivi italiani. Al 22 dicembre 2015, data ultima per la presentazione delle diagnosi a Enea, l'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, sono arrivate circa 14 mila diagnosi. Di queste, 7.122 sono state inviate da parte di imprese:

4.680 grandi imprese (il 66% del totale) e 2.442 energivore. Del totale imprese che hanno inviato la diagnosi al dicembre 2015, 4.405 (il 62%) fanno parte del settore industriale, 2.624 del settore terziario e 93 del primario. Tra le imprese che sono sottoposte all'obbligo, i settori maggiormente coinvolti sono quello della plastica e gomma (8,69%), alimentare (7,41%), prodotti metallici (7,17%), produzione motori (5,48%), chimica (4,23%). Alcuni settori, come la metallurgia, sono caratterizzati da un alto numero di imprese soggette all'obbligo (perché energivore) ma sono caratterizzati da pochi siti (di solito sono monositi), mentre altri, come il commercio al dettaglio (leggasi grande distribuzione) sono caratterizzati da un numero modesto di imprese soggette all'obbligo, ma da un numero elevato di siti dislocati sul territorio, siti che sono stati sottoposti ad audit energetici. Dal 19 luglio scorso le diagnosi energetiche, che di fatto hanno anche lo scopo di quantificare le reali possibilità di risparmio energetico di un sito, possono essere eseguite solo da soggetti certificati da organismi accreditati da Accredia, oppure da un altro ente di accreditamento europeo designato dal proprio Stato membro. «La diagnosi è una fotografia non solo dei consumi reali - dice Rossi - ma anche dei possibili sviluppi futuri e questo è importante proprio nell'ottica della realizzazione di piani industriali sostenibili».

L'attenzione che il mondo produttivo rivolge alle certificazioni energetiche diventa tanto più importante quanto più ci si avvicina al 2017, anno in cui ci si dovrà adeguare ai nuovi standard internazionali per il rilascio delle certificazioni. «Gli accreditamenti rilasciati agli organismi verranno aggiornati alla ISO 50003 - continua il presidente Accredia - . Il principale focus dello standard ISO sarà la conferma del miglioramento della prestazione energetica

come condizione necessaria per concedere la certificazione. Quindi, l'impresa sarà certificata solo se dimostrerà di aver ottenuto dei benefici da processi già applicati. Ma in questo settore Accredia lavora anche per lo studio e la promozione della cultura dell'efficienza energetica, e a inizio del prossimo anno, nell'ambito del proprio Osservatorio sulle certificazioni, presenterà una specifica ricerca sul tema».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Accredia

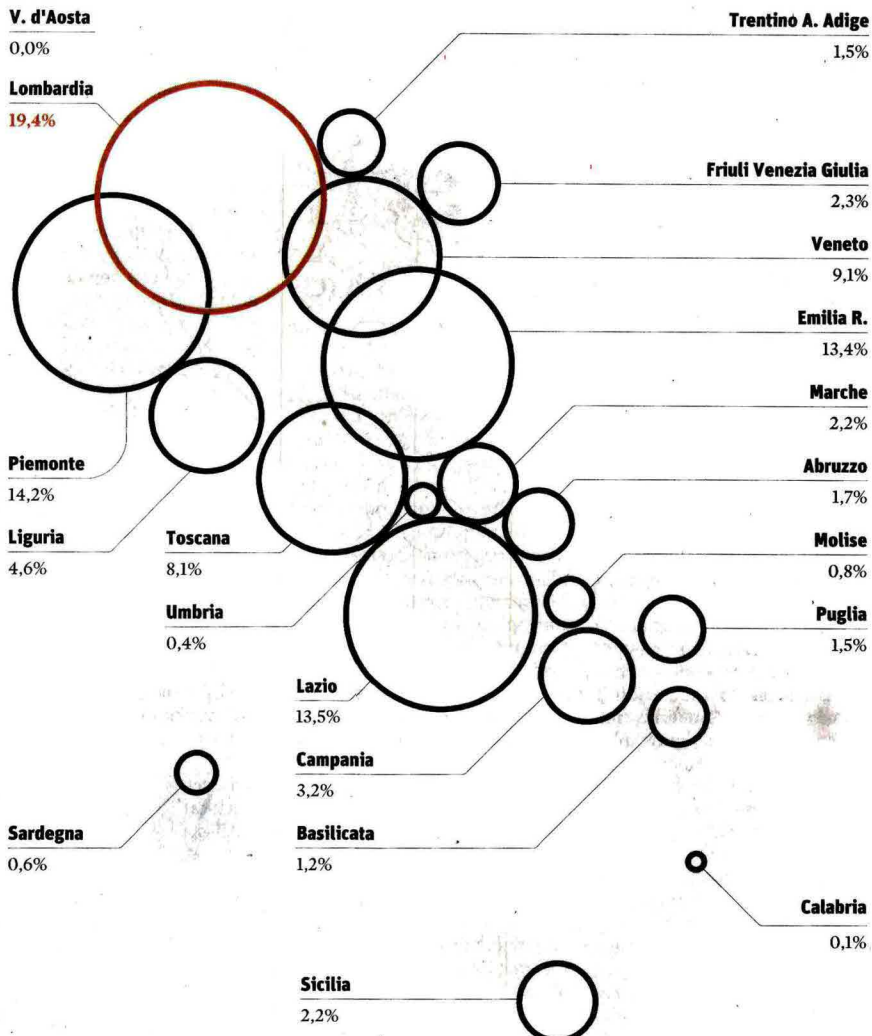
● Accredia è l'ente unico nazionale di accreditamento designato dal Governo con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 22 dicembre 2009 per valutare la competenza, l'imparzialità e l'indipendenza degli organismi di certificazione, ispezione e verifica dei laboratori di prova e taratura. Opera sotto la vigilanza del ministero dello Sviluppo Economico, che rappresenta l'Autorità nazionale referente per le attività di accreditamento. Le tipologie di certificazione per l'efficienza energetica che devono essere rilasciate da organismi accreditati Accredia sono: sistemi di gestione dell'energia a norma ISO 50001, EScO, Esperti in gestione dell'Energia, Auditor Energetico. Il 19 novembre scorso è stato firmato un protocollo tra Accredia e Enea per la pubblicazione sul sito web di Enea degli elenchi.

LE DIAGNOSI

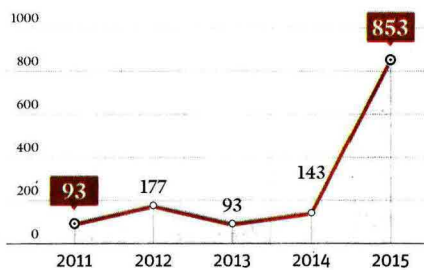
Dal 2014 vige l'obbligo per le grandi imprese e le energivore di effettuare una diagnosi energetica nei loro siti produttivi italiani

Così sul territorio

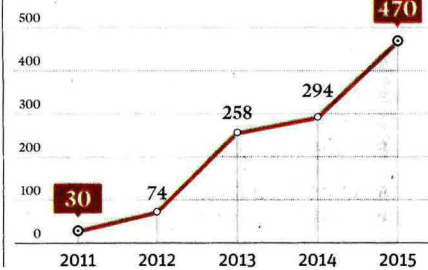
Distribuzione regionale delle organizzazioni certificate ISO 50001. Dati in %



ITALIA - SITI CERTIFICATI



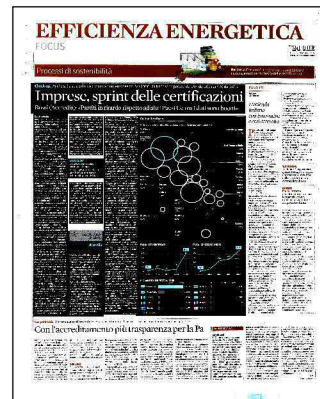
ITALIA - CERTIFICATI EMESSI



LA CLASSIFICA DEI PRIMI 10 PAESI



Fonte: Accredia - ISO



EDILIZIA E AMBIENTE

Procedimento amministrativo. Le indicazioni della giurisprudenza sull'esercizio del potere di annullamento degli atti da parte della Pa

Titoli edilizi, i limiti dell'autotutela

L'interesse pubblico va raffrontato con quello privato alla conservazione del provvedimento

PAGINA A CURA DI

Donato Antonucci

Il potere della pubblica amministrazione di riesaminare la legittimità dei propri atti, per modificarli o annullarli attraverso un procedimento d'ufficio di secondo grado, costituisce una delle tematiche più affrontate dalla giurisprudenza, che ha definito i presupposti e le modalità necessarie per poter ritenere legittimo l'esercizio di questa potestà, anche con riferimento alla materia edilizia.

L'autotutela «costituisce un rimedio volto alla rimozione di un errore commesso nell'esercizio della funzione di primo grado e quindi opera in una logica essenzialmente correttiva dell'azione pubblica», (Tar Campania-Napoli, sentenza 3335/2016).

L'interesse pubblico perseguito dalla Pa non è il mero e generico ripristino della legalità violata, ma deve essere concreto ed attuale e va dunque valutato con riferimento alle singole e specifiche fattispecie, tenendo conto dell'interesse dei destinatari dell'atto al mantenimento delle posizioni che su di esso si sono consolidate e del conseguente affidamento dei privati (Consiglio Stato, sentenza 5609/2014).

L'annullamento in autotutela di un titolo edilizio sarà quindi possibile solo se ciò risulti concretamente giustificato dalla sussistenza di un interesse pubblico prevalente rispetto alla «conservazione dello status quo che si è venuto nel frattempo a consolidare in capo al privato interessato» (Tar Campania-Napoli, sentenza 1686/2016).

Iter condiviso

Secondo la Corte costituzionale (sentenza 49/2016), l'annullamento d'ufficio di un titolo edilizio, si impernia su «un istituto di portata generale - quello dell'aut-

totutela - che si colloca allo snodo delicatissimo del rapporto fra il potere amministrativo e il suo riesercizio, da una parte, e la tutela dell'affidamento del privato, dall'altra». La comparazione dell'interesse privato con quello pubblico è, quindi, una regola assoluta che non tollera eccezioni «per quanto rilevante possa essere l'interesse pubblico» (Tar Lazio-Roma, sentenza 13555/2015; Consiglio Stato, sentenza 4997/2012).

Di conseguenza risulta essenziale la fase partecipativa e questo «rende la comunicazione di avvio del procedimento di autotutela

PARTECIPAZIONE

La decisione è illegittima se manca la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto interessato

non mero adempimento formale, ma atto prodromico» (Consiglio di Stato, sentenza 532/2014). La sua assenza determina quindi l'illegittimità del provvedimento, perché da una parte non consente «il rispetto dei principi di completezza istruttoria e congruità motivazionale» e, dall'altra, impedisce l'acquisizione di tutti gli elementi e le circostanze di fatto e di diritto che l'amministrazione deve valutare (Tar Campania-Salerno, sentenza 2276/2016).

Assenza di dolo

L'affidamento del privato deve essere inoltre «incolpevole»: l'autotutela potrà cioè riguardare solo il provvedimento ottenuto in buona fede (Consiglio di Stato, sentenza 2769/2015) e non anche quello conseguito dolosamente (nel caso in cui la Pa sia stata in-

dotta in errore con false informazioni), ovvero colposamente, qualora il vizio che inficia l'attori- sulti facilmente riconoscibile dall'interessato, come nell'ipotesi di opere realizzate con Dia in assenza di autorizzazione paesaggistica (Consiglio di Stato, sentenza 2071/2015).

Le norme «Madia» e «Scia»

La «legge Madia» (n.124/2015), ha fissato in 18 mesi il termine decadenziale entro cui la Pa può disporre l'annullamento d'ufficio (articolo 21-nonies della legge 241/1990). Il Consiglio di Stato (sentenza n.3762 del 31 agosto scorso) ha chiarito che la nuova disposizione costituisce «uno sbarramento temporale all'esercizio del potere di autotutela», che scatta «dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici». La previsione inoltre, pur se non applicabile agli atti assunti prima della sua entrata in vigore, «rileva ai fini interpretativi e ricostruttivi del sistema degli interessi rilevanti» (Consiglio di Stato, sentenza 5625/2015).

I giudici di Palazzo Spada hanno ribadito questa posizione anche nel parere del 30 marzo 2016, n.839, reso sullo schema del «Decreto Scia» (Dlgs 126/2016), osservando come tali modifiche abbiano introdotto un «nuovo paradigma» nei rapporti tra cittadino e Pa prevedendo un limite massimo temporale massimo dopo il quale si consolidano le situazioni dei privati. Si tratta di «termini decadenziali di valenza nuova, non più volti a determinare l'inoppugnabilità degli atti nell'interesse dell'amministrazione, ma a stabilire limiti al potere pubblico nell'interesse dei cittadini, valorizzando il principio di affidamento».

RIPRODUZIONE RISERVATA

L'orientamento dei giudici



GLI OBIETTIVI

L'autotutela si esercita attraverso l'annullamento d'ufficio o la revoca. Il primo "guarda al passato": punta cioè sulla rimozione di un errore commesso nell'esercizio della funzione di primo grado e quindi opera in una logica essenzialmente correttiva dell'azione pubblica. La revoca assume una funzione più adeguatrice, intesa in termini di attualizzazione delle modalità di perseguimento dell'interesse pubblico specifico
Tar Campania-Napoli, sezione II, sentenza 5 luglio 2016, n.3335



LA MOTIVAZIONE

Per principio generale il provvedimento di autotutela della pubblica amministrazione, deve essere adeguatamente motivato con riferimento alla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale all'annullamento nonché alla valutazione comparativa dell'interesse dei destinatari al mantenimento delle posizioni e dell'affidamento insorto in capo ai medesimi
Tar Lazio-Roma, sentenza 14 marzo 2016, n.3177



L'AFFIDAMENTO

Perché l'affidamento sia tutelabile, servono tre elementi costitutivi: oggettivo, soggettivo e cronologico. Il primo impone che il vantaggio difeso sia chiaro, certo e univoco e si basi su un atto efficace e vincolante. Il secondo consiste nella buona fede (il privato non deve aver strappato il bene con dolo o versare in una condizione di colpa). Il terzo è cronologico: il passaggio del tempo rende stabile l'affidamento
Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 4440/2012



LA SCADENZA

La legge 124/2015 ha fissato in 18 mesi il termine massimo all'intervento in autotutela, dopodiché si consolidano le situazioni dei privati. I nuovi termini di decadenza non puntano più a determinare l'insopprimibilità degli atti nell'interesse della Pa, ma a stabilire limiti al potere pubblico nell'interesse dei cittadini, valorizzando il principio di affidamento
Consiglio di Stato, parere 839/2016



DIA ILLEGITTIMA

In presenza di una Dia illegittima, la Pa può intervenire anche oltre il termine di cui all'articolo 23 comma 6, del Dpr 380/2001, ma solo alle condizioni cui la legge subordina l'annullamento d'ufficio. Tenendo quindi conto, oltre che dei profili di illegittimità dei lavori, dell'affidamento ingeneratosi nel privato per effetto del decorso del tempo. Vanno inoltre esternalizzate le ragioni di interesse pubblico a sostegno del provvedimento repressivo
Tar Abruzzo, sezione I, sentenza 12 maggio 2016, n.287



LE TUTELE

Nel caso di un soggetto che ha denunciato abusi edilizi lesivi del suo diritto di proprietà, va distinta la posizione del «generico vicino di casa» da quella del «vicino danneggiato dalla esecuzione delle opere edilizie». Non si tratta di un vicino qualunque, ma di un soggetto che ha un interesse qualificato a difendere la propria posizione giuridica di titolare di un diritto di proprietà, al quale il ricorso va notificato, pena l'inammissibilità
Consiglio di Stato, sezione VI, sentenza 4582/2015



Appalti. Richieste anticipate per le procedure chieste da Anac

Due settimane di «preavviso» per le commissioni di gara

Alberto Barbiero

Le commissioni di gara per gli appalti e le concessioni di valore inferiore alle soglie comunitarie possono essere composte anche da esperti interni alla stazione appaltante, che devono essere iscritti all'albo gestito dall'Anac.

Le linee-guida 5/2016 adottate dall'Anac per disciplinare i profili specifici di funzionamento e di nomina delle commissioni giudicatrici in caso di utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa (si veda Il Sole 24 Ore di giovedì) hanno rilevanti implicazioni operative e vincolanti.

Le stazioni appaltanti devono anzitutto definire il numero dei componenti dell'organo collegiale di valutazione delle offerte entro un massimo di cinque: tuttavia il rispetto del principio di contenimento dei costi dovrebbe indurre a optare per organismi con tre membri, lasciando la composizione più ampia agli appalti più complessi. La procedura di individuazione degli esperti parte dalla richiesta dell'amministrazione, a cui seguono l'invio della lista dei candidati da parte dell'Anac e il sorteggio pubblico.

Proprio la complessa articolazione per fasi (che ha determinato la contestuale approvazione da

parte dell'Autorità di un atto di segnalazione al governo e al parlamento per rendere più snelle le procedure) deve indurre le stazioni appaltanti a effettuare la richiesta almeno 15 giorni prima del termine di scadenza per la presentazione delle offerte, dopo il quale dovrà essere nominata la commissione. I commissari individuati devono avere tempo per verificare le eventuali situazioni di incompatibilità, ma anche per valutare la possibilità di svolgere senza problemi l'incarico. Tutto il percorso per la formazione della commissione giudicatrice e i suoi compiti devono essere indicati negli atti di gara.

Il gruppo dei soggetti impegnati nella gara comprende anche il segretario e l'eventuale custode della documentazione, se diverso dal segretario: entrambi appartengono alla stazione appaltante e non devono essere iscritti all'albo.

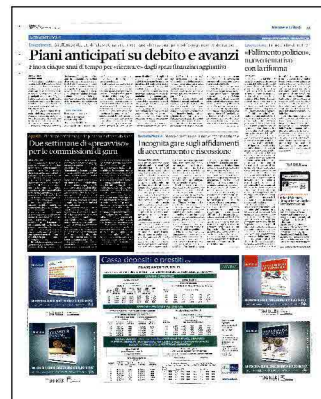
La stazione appaltante deve definire accuratamente i criteri che devono guidare la commissione giudicatrice nella valutazione delle offerte, mettendo a disposizione anche strumenti per risolvere le questioni amministrative.

Nelle procedure sottosoglia la possibilità di nominare una commissione composta da soli esperti

interni alla stazione appaltante (nel rispetto del principio di rotazione) è limitata alle gare meno complesse. Questa situazione è rilevabile per le procedure gestite interamente con procedure telematiche (ad esempio nel Mepa) e per quelle che prevedono nel disciplinare di gara l'attribuzione di un punteggio tabellare secondo criteri basati sul principio on/off (se il concorrente offre un certo elemento acquisisce il punteggio previsto, se non lo offre non acquisisce nessun punteggio). Se invece la commissione deve esprimere valutazioni discrezionali è necessario che almeno il presidente sia nominato facendo ricorso alla lista comunicata dall'Autorità.

Per poter far parte della commissione gli esperti interni devono comunque essere iscritti all'albo, anche se appartenenti alla stazione appaltante che indice la gara: le amministrazioni devono quindi procedere a una ricognizione (considerando anche le eventuali convenzioni per gestioni dei modelli aggregativi, come le centrali di committenza) e sollecitare l'iscrizione all'albo, una volta che verrà reso operativo, presumibilmente nell'arco di nove mesi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Con l'approvazione definitiva del decreto legge fiscale cambiano obblighi e adempimenti per famiglie e imprese

Pagamenti, dichiarazioni e Iva: la mappa del fisco «semplice»

Sondaggio sull'efficacia delle novità: bocciate le comunicazioni trimestrali

Le misure di snellimento degli adempimenti contenute nel decreto fiscale intervengono su dichiarazioni, versamenti, comunicazioni e accertamento. Una notevole mole di modifiche, sulle quali «Il Sole 24 Ore» ha chiesto il giudizio a un panel di esperti, chiamati a misurarne efficacia e appropriatezza.

Mettetutti d'accordo l'ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni dei redditi integrative a favore (di gran lunga la semplificazione più apprezzata) mentre il nuovo spesometro trimestrale e le comunicazioni delle liquidazioni Iva sono considerati, da un fiscalista su due, controproducenti.

Dell'Oste, Mazzei e Parente ► pagine 2 e 3

Promosse e bocciate

La valutazione dell'efficacia delle principali semplificazioni previste nell'ambito della manovra di bilancio per il 2017

I TRE GIUDIZI MIGLIORI

DICHIARAZIONE E REDDITI

Integrative a favore

Possibilità di presentare le dichiarazioni integrative a favore del contribuente con termine allineato a quello per i modelli a sfavore

Valutazione molto alta + alta

100%

DICHIARAZIONE E REDDITI

Costi black-list

Stop alla comunicazione degli acquisti e vendite con operatori in Paesi black-list

Valutazione molto alta + alta

82%

DICHIARAZIONE E REDDITI

Spese di viaggio

Deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese di viaggio e trasporto

Valutazione molto alta + alta

76,9%

I TRE GIUDIZI PEGGIORI

COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI

Liquidazioni Iva

Introdotta una nuova comunicazione trimestrale dei dati delle liquidazioni Iva, con scadenze a regime allineate al nuovo spesometro

Valutazione nulla + negativa

64,1%

COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI

Spesometro trimestrale

A parte la prima comunicazione semestrale (entro il 25/07/17) lo spesometro diventa trimestrale, con i dati delle fatture ricevute ed emesse

Valutazione nulla + negativa

56,5%

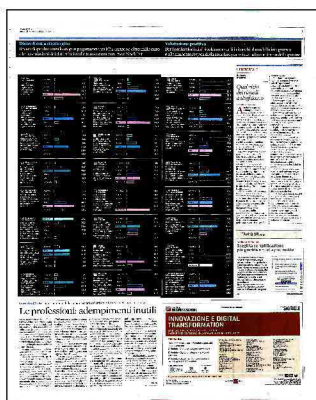
COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI

Tax free shopping

Obbligo di fattura elettronica dal 2018 per gli acquisti di beni di uso personale in regime di tax free shopping oltre i 155 euro

Valutazione nulla + negativa

50%



Legge di bilancio

LE MISURE FISCALI

Le perplessità degli operatori

Lo spesometro trimestrale rischia di appesantire il lavoro negli studi

Impatto ridotto

Poco efficace l'addio alle comunicazioni delle operazioni con San Marino e sul leasing

SEMPLIFICAZIONI PROMOSSE A METÀ SU IVA E FATTURE

Il giudizio degli esperti sui nuovi adempimenti

A CURA DI

Cristiano Dell'Oste
Giovanni Parente

Ci sono le semplificazioni che complicano soltanto le cose, e quelle che invece migliorano - almeno in parte - l'ingarbugliato sistema fiscale italiano. Le misure di snellimento degli adempimenti contenute nella manovra di bilancio per il 2017 - in particolare modo nel decreto 193 convertito definitivamente giovedì scorso dal Senato - incassano una promozione "a metà" dal sondaggio del Sole 24 Ore, che ha misurato l'efficacia delle novità interpellando esperti e professionisti. I nomi di alcuni dei partecipanti sono riportati nella grafica.

Nel bene e nel male, tre misure mettono tutti d'accordo. L'ampliamento della possibilità di presentare dichiarazioni dei redditi integrative a favore è di gran lunga la semplificazione più apprezzata: il 53,8% degli specialisti interpellati ritiene abbia un'efficacia «molto alta» e il 46,2% «alta». D'altra parte, era un'ingiustizia abbastanza evidente che correzioni migliorative per il cittadino potessero essere fatte valere in tempi più stretti di quelle peggiorative.

All'estremo opposto, il nuovo spesometro trimestrale e le comunicazioni delle liquidazioni Iva sono adempimenti che quasi un fiscalista su due considera controproducenti e che solo il 5% degli interpellati ritiene efficaci.

Non è un caso che proprio contro queste misure le associazioni dei commercialisti abbiano annunciato una mobilitazione nazionale il 14 dicembre a Roma, con l'intenzione di indire uno sciopero per l'inizio del 2017. D'altra parte, su questi stessi adempimenti il Governo punta forte in termini di recupero di gettito (2 miliardi attesi nel 2017 e più di 4 nel 2018).

Né per ora si può dire che i nuovi obblighi siano stati "compensati" dall'eliminazione di altri adempimenti, almeno nella percezione degli addetti ai lavori. Le comunicazioni dei dati dei contratti di leasing e degli acquisti da San Marino - pur non incassando una bocciatura netta - sono comunque ritenute poco o per nulla rilevanti da circa metà del campione.

Discorso diverso, invece, per l'eliminazione dell'obbligo di comunicare le transazioni con operatori di Paesi *black-list* (efficacia alta o molto alta per l'82,1% degli interpellati). Una corre-

zione che arriva esattamente due anni dopo il decreto semplificazioni del 2014, che di fatto aveva fallito nel tentativo di razionalizzare la materia.

In effetti - oltre all'estrema eterogeneità degli interventi - colpisce il fatto che a volte si tratti di vere e proprie marce indietro, come per l'obbligo di pagare in via telematica i modelli F24 oltre i 1.000

euro, introdotto nel 2014 e ora eliminato (ma non quando si compensano i tributi).

Tra le misure che raccolgono un certo consenso ci sono anche l'aumento da 15 a 30 mila euro della soglia oltre la quale va prestata la garanzia per i rimborsi Iva, il nuovo regime sulle spese di viaggio per i redditi di lavoro autonomo e l'eliminazione della "presunzione di evasione" sui prelievi dai conti correnti per i professionisti.

Un po' a sorpresa, invece, vengono accolti con indifferenza o fastidio molti interventi sul calendario fiscale. Un professionista su tre considera scarsa o nulla l'efficacia dello spostamento al 30 giugno dei pagamenti di Unico, così come lo slittamento delle date per l'invio della dichiarazione Iva, della certificazione unica e del modello 730. Segno che - probabilmente - agire sulle date dell'agenda non è determinante se non si interviene sulle norme sostanziali sottostanti.

@c_delloste
@par_gio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

SPECIALE**DENTRO LA MANOVRA****Da domani sul Sole le novità del Df fiscale spiegate dagli esperti**

Una guida in otto puntate alle novità fiscali del decreto legge 193/2016, dopo le modifiche introdotte dal Parlamento: da domani, nelle pagine di Norme e Tributi gli approfondimenti degli esperti su comunicazioni Iva, tagli agli adempimenti, modifiche alle scadenze, rottamazione delle cartelle, voluntary disclosure e professioni.

In Norme e tributi - pagina 23

Le indagini bancarie dopo il Df 193 sui prelievi dei professionisti

Dietrofront a stretto giro

Rivisti dopo due anni lo stop ai pagamenti con F24 cartaceo oltre mille euro e le trasmissioni dei dati relativi alle transazioni con Paesi black list

Il giudizio sulle misure

La valutazione dell'efficacia delle principali semplificazioni previste nell'ambito della manovra di bilancio per il 2017

Tipologie di misure

ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO

COMUNICAZIONI E ADEMPIMENTI

DICHIARAZIONE E REDDITI

VERSAMENTI

Valutazione di efficacia

La % riassume i voti espressi dagli autori del Sole 24 Ore

MISURA CONTROPRODUCENTE

EFFICACIA NULLA

EFFICACIA SCARSA

EFFICACIA MEDIA

EFFICACIA ALTA

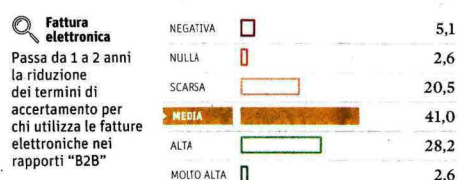
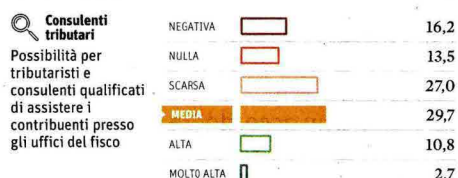
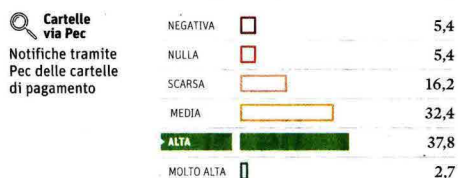
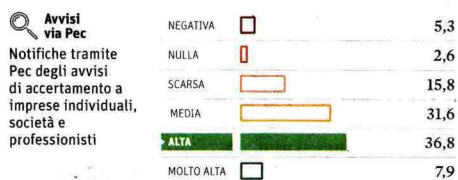
EFFICACIA MOLTO ALTA

Hanno partecipato al sondaggio:

Giuseppe Acciari
Rosanna Acierio
Giacomo Albano
Andrea Barison
Massimo Bellini
Gianluca Boccalatte
Michele Brusater
Fabrizio Cancelliere
Giuseppe Carucci
Primo Ceppellini
Mario Cerofolini
Gianluca Dan
Luca De Stefani

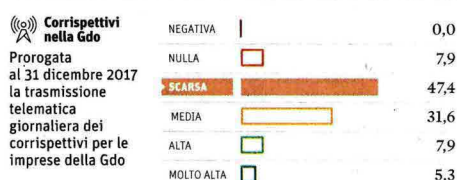
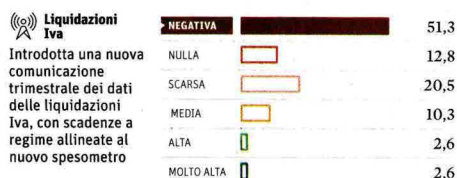
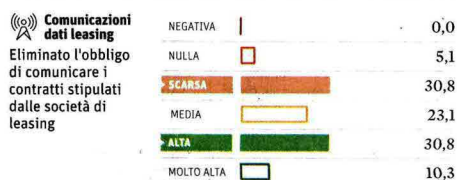
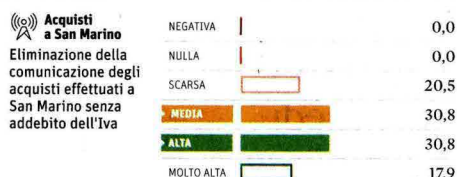
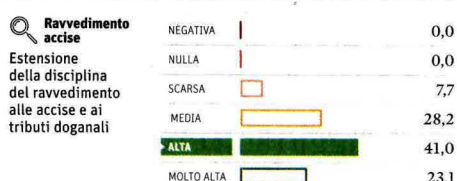
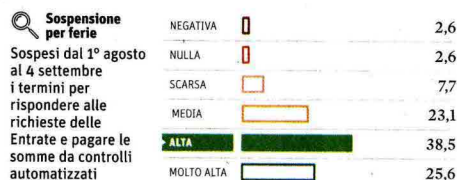
Barbara Zanardi
Luciano De Vico
Marcello Maria De Vito
Francesco Falcone
Gianfranco Ferranti
Nicola Forte
Luca Gaiani
Giorgio Gavelli
Siro Giovagnoli
Antonio Iorio
Giuseppe Carucci
Roberto Lugano
Stefano Mazzocchi
Paolo Meneghetti
Tonino Morina

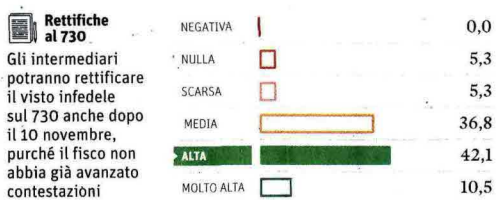
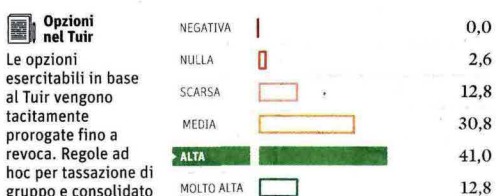
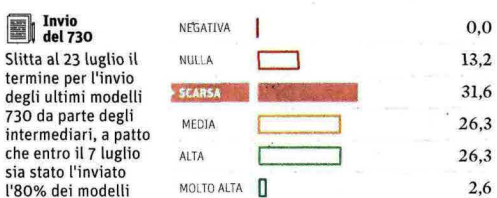
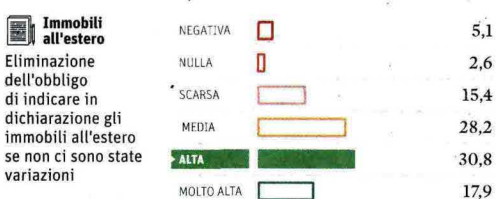
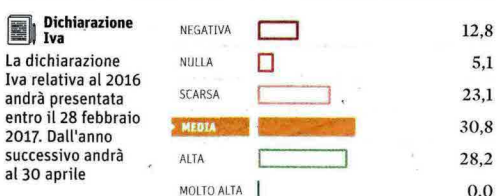
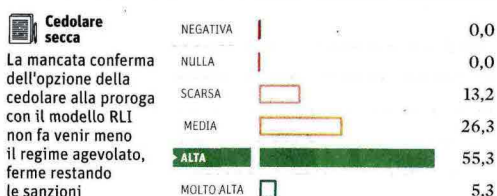
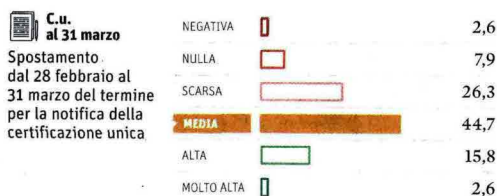
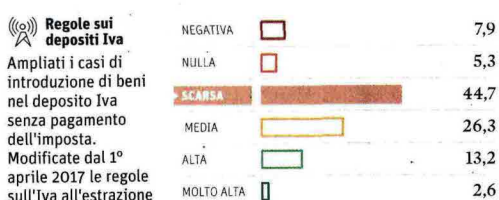
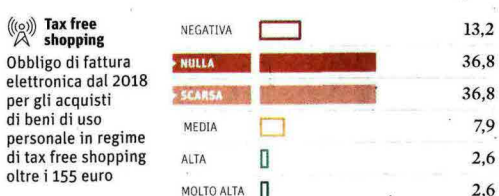
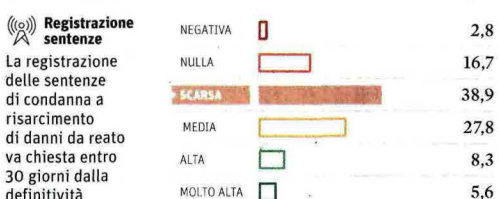
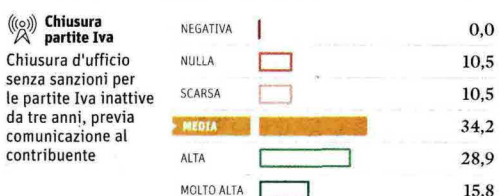
Francesco Nobili
Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi
Emanuele Re
Raffaele Rizzardi
Franco Roscini Vitali
Benedetto Santacroce
Gabriele Sepio
Stefano Sirocchi
Massimo Sirri
Gian Paolo Tosoni
Barbara Zanardi



Valutazione positiva

Per i professionisti si riveleranno utili i ritocchi al modello integrativo e alla mancata revoca della cedolare per sviste nella conferma dell'opzione





 Spese di viaggio	NEGATIVA		2,6
Deducibilità dal reddito di lavoro autonomo delle spese di viaggio e trasporto	NULLA		0,0
	SCARSA		7,7
	MEDIA		12,8
	ALTA		51,3
	MOLTO ALTA		25,6

 Stabile organizzazione	NEGATIVA		2,6
La conversione in euro dei bilanci delle stabili organizzazioni va fatta in base ai principi contabili e non più al cambio di chiusura esercizio	NULLA		7,7
	SCARSA		15,4
	MEDIA		53,8
	ALTA		15,4
	MOLTO ALTA		5,1

 Studi di settore	NEGATIVA		0,0
Soppressione degli studi di settore e sostituzione con indici di fedeltà fiscale	NULLA		7,7
	SCARSA		17,9
	MEDIA		20,5
	ALTA		30,8
	MOLTO ALTA		23,1

 Tassazione dei trasfertisti	NEGATIVA		0,0
Chiarite le condizioni necessarie per avere l'abbattimento di imponibile del 50% delle somme erogate a trasfertisti	NULLA		0,0
	SCARSA		22,9
	MEDIA		48,6
	ALTA		20,0
	MOLTO ALTA		8,6

 Acconto e saldo imposte	NEGATIVA		0,0
Passa dal 16 al 30 giugno il termine per pagare il saldo e l'acconto di Irpef, Ires e Irap, con possibilità di pagare il 30 luglio con maggiorazione	NULLA		2,6
	SCARSA		28,9
	MEDIA		31,6
	ALTA		31,6
	MOLTO ALTA		5,3

 Assegni circolari	NEGATIVA		0,0
Possibilità di optare per il pagamento dell'imposta di bollo in forma virtuale sugli assegni circolari	NULLA		5,7
	SCARSA		42,9
	MEDIA		31,4
	ALTA		17,1
	MOLTO ALTA		2,9

 F24 telematico	NEGATIVA		0,0
Eliminato l'obbligo di pagare con F24 telematico gli importi oltre i 1.000 (l'obbligo resta quando ci sono compensazioni)	NULLA		2,6
	SCARSA		12,8
	MEDIA		28,2
	ALTA		25,6
	MOLTO ALTA		30,8

 Tasse ipotecarie tributi speciali	NEGATIVA		0,0
Possibilità di pagarli con F24, contrassegni sostitutivi, bancomat, carte prepagate o modalità telematiche. Servirà un provvedimento delle Entrate	NULLA		0,0
	SCARSA		21,1
	MEDIA		39,5
	ALTA		23,7
	MOLTO ALTA		15,8

**VERSO IL REFERENDUM | 5
L'INCHIESTA | I CONTENUTI**



Stato-Regioni, competenze divise

Addio alle materie concorrenti Stato-Regioni. La riforma costituzionale che sarà sottoposta a referendum il 4 dicembre separa nettamente le competenze dello Stato, cui tornano energia e infrastrutture, e quelle delle Regioni.

Emilia Patta > pagina 7

Verso il referendum L'INCHIESTA/I CONTENUTI - 5



Federalismo differenziato

Rafforzato il federalismo differenziato: le regioni virtuose possono chiedere l'ampliamento delle proprie competenze

Energia e infrastrutture tornano allo Stato

Riscritto il Titolo V: addio materie concorrenti, centralizzate una ventina di funzioni cruciali per lo sviluppo

di **Emilia Patta**

Oscurata dal tema più politico dell'abolizione del Senato elettivo e del conseguente superamento del bicameralismo perfetto, la riforma del Titolo V della Costituzione è altrettanto importante della riforma del Senato e - se il 4 dicembre vincerà il Sì al referendum confermativo del Ddl Boschi - avrà un impatto diretto su imprese e cittadini. Più che di una riforma si tratta in questo caso di una contro-riforma, dal momento che raddrizza «l'albero storto» (l'espressione fu usata allora da Giulio Tremonti) del federalismo all'italiana. Quello varato in fretta e furia dal centrosinistra nel 2001 nel tentativo di strappare la «bandiera» alla Lega Nord in crescita. Tentativo com'è noto non riuscito, dal momento che il candidato premier Francesco Rutelli fu sconfitto da Silvio Berlusconi. Ma per via dell'introduzione nell'articolo 117 della Costituzione di un elenco di «materie di competenza concorrente» tra Stato e Regioni, quella riforma ha contribuito a trasformare i conflitti di attribuzione tra Stato e Regioni nel maggior numero di cause che la Corte costituzionale ha dovuto affrontare negli ultimi anni.

L'albero infine è stato raddrizzato - anche se restano zone

oscurate - proprio a partire dalla scelta di cancellare del tutto l'elenco di materie concorrenti tra Stato e Regioni. Già questo, di per sé, dovrebbe ridurre fortemente il contenzioso tra Stato e Regioni di fronte alla Consulta. Certo, i conflitti ci saranno lo stesso anche con la nuova riforma, perché nessun elenco di materie per quanto preciso potrà mai eliminarle e anche perché allo Stato per alcune materie è tornata la competenza generale lasciando alle Regioni l'«organizzazione» sul territorio. Due esempi: se torna allo Stato l'ordinamento delle professioni, l'or-

ganizzazione della formazione professionale resta alle Regioni; se torna allo Stato la competenza sulle disposizioni generali e comuni sul turismo, alle Regioni resta la valorizzazione e l'organizzazione regionale del turismo. Tuttavia con l'istituzione di un Senato delle Autonomie che avrà prevalentemente funzioni di controllo e coordinamento tra i diversi livelli di legislazione (europea, statale e regionale) si iniettano in un certo senso gli anticorpi: il nuovo Senato, libero dai vincoli di fiducia con il governo, è il luogo politico deputato a dirimere preventivamente le possibili controversie.

Oltre ad investire la Corte di un ruolo improprio, il contenzioso tra Stato e Regioni ha con-

tribuito in questi anni a rendere incerte regole e tempi per imprese e cittadini intenzionati a fare scelte economiche. In questo senso è positivo il ritorno in capo allo Stato, come competenza esclusiva, di una ventina di materie strategiche per lo sviluppo economico del Paese: dalle «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione» al «trasporto e distribuzione dell'energia». Una sistemazione da cui potrà trarre vantaggio tutta l'economia, dal momento che sono stati riportati alla competenza statale anche temi trasversali come le «politiche attive del lavoro», o la «tutela e la sicurezza del lavoro», la cui declinazione federalista in questi anni ha costretto spesso le imprese più grandi, presenti in più regioni, a districarsi tra diverse

per i contratti di formazione, gli apprendistati e le altre forme di inserimento professionale.

Inoltre, e questo incide direttamente sulla vita dei cittadini, la riforma specifica che è di competenza statale la «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale» e le «disposizioni generali e comuni per la tutela della salute, per le politiche sociali e per la sicurezza alimentare». Qui l'intenzione del legislatore è

quella di meglio tutelare, in tutto il territorio nazionale, diritti essenziali di cittadinanza come la salute e il lavoro attraverso norme generali e indicatori di costo e di fabbisogno.

La ri-centralizzazione che disegna la riforma Boschi è sottolineata anche dalla cosiddetta clausola di supremazia dello Stato, laddove si stabilisce che «su proposta del governo la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale». Di contro viene rafforzato l'attuale articolo 116 sul federalismo differenziato: ossia le Regioni più virtuose dal punto di vista dei conti pubblici (la condizione è l'equilibrio del bilancio) possono chiedere allo Stato l'ampliamento delle proprie competenze in determinate materie (politiche sociali, politiche attive del lavoro, formazione professionale, ambiente). Un federalismo flessibile, insomma: da una parte il governo interviene dove c'è inefficienza, dall'altra lascia spazio dove c'è efficienza e i servizi funzionano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quinta puntata

Le precedenti puntate sono state pubblicate il 22, 23, 24 e 25 novembre

POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Riportati alla competenza statale temi come le politiche attive del lavoro che hanno costretto le imprese presenti in più regioni a fare i conti con decine di regole

I nuovi rapporti tra Stato e Regioni



NO MATERIE CONCORRENTI

Separate le competenze tra Stato e Regioni

La riforma della Costituzione del 2001 aveva suddiviso le competenze legislative di Stato e Regioni in tre aree: le materie di competenza esclusiva dello Stato, quelle di competenza concorrente (lo Stato stabilisce i principi fondamentali e le Regioni legiferano nel dettaglio) e quelle di competenza esclusiva delle Regioni.

Il nodo del contenzioso

Dal 2001 a oggi, la natura mista Stato-Regioni delle materie concorrenti ha determinato l'esplosione del contenzioso di fronte alla Corte costituzionale, per sciogliere l'incertezza in merito alla competenza su una specifica materia

Eliminate le materie concorrenti

La riforma costituzionale oggetto del referendum del 4 dicembre punta a risolvere il problema del contenzioso abrogando il comma della Costituzione che prevede le materie concorrenti. Allo stesso tempo, non ci si limita a dire che alle Regioni spettano le materie non riservate allo Stato, ma si indica nel dettaglio le materie di specifica competenza regionale



NUOVI POTERI DELLO STATO

Dalla politica estera alla difesa, fino alla moneta

La riforma della costituzione mantiene per lo Stato tutti i poteri esclusivi già oggi previsti, come legislazione nella politica estera, immigrazione, rapporti con le confessioni religiose, difesa e forze armate, moneta, tutela del risparmio e della concorrenza, ordine pubblico, giurisdizione e norme processuali, leggi elettorali di organi dello Stato e referendum

I nuovi poteri dello Stato

Eliminate le materie concorrenti, queste ultime vengono quasi tutte riassorbite nelle competenze esclusive dello Stato, a partire dalle «infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione» e il «trasporto e distribuzione dell'energia». Sono riportati alla competenza statale anche temi trasversali come le «politiche attive del lavoro», o la «tutela e la sicurezza del lavoro»

I nuovi poteri delle Regioni

Per le Regioni, a differenza di quanto avviene oggi, i poteri legislativi sono elencati in dettaglio, come la pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, promozione dello sviluppo economico locale, organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale



FEDERALISMO FLESSIBILE

Più poteri per le Regioni con i conti in ordine

Alle Regioni che hanno i conti in ordine, con un equilibrio tra le entrate e le spese, possono essere attribuite ulteriori forme di autonomia nelle seguenti materie: organizzazione del giudice di pace, politiche sociali, politiche attive del lavoro, istruzione e formazione professionale, commercio con l'estero, governo del territorio. La legge dello Stato che delega i poteri, anche su richiesta delle Regioni, sentiti gli enti locali, è approvata da entrambe le Camere sulla base di una intesa tra lo Stato e la Regione interessata

La clausola di supremazia

Con la nuova riforma costituzionale, tuttavia, il potere legislativo tra Stato e Regioni non è suddiviso in maniera definitiva: lo Stato può ricorrere, in circostanze specifiche, alla «clausola di supremazia». Su proposta del Governo, cioè, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richiede la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, o l'interesse nazionale. La legge è approvata dalla Camera, ma se il nuovo Senato delle autonomie propone una modifica a maggioranza assoluta, la Camera può opporsi solo a maggioranza assoluta

PERCHÉ SÌ | Giorgio Tonini | Presidente commissione Bilancio al Senato (Pd)

«Regole certe e più semplici, ridotte le sovrapposizioni»

Senatore Tonini, il riassetto del Titolo V comporta di per sé un giudizio negativo sulla riforma voluta nel 2001 dal centrosinistra. Fu un errore?

Più che altro, a causa del fallimento della bicamerale D'Alema, quella del 2001 fu una riforma incompiuta. Al rafforzamento delle competenze legislative delle Regioni, e in particolare alla creazione di una vasta area di competenze concorrenti, che presupponevano una "leale collaborazione" tra livelli legislativi, non si poté accompagnare la trasformazione del Senato in Camera delle autonomie, come invece era previsto, ad esempio, nel programma dell'Ulivo. Il risultato è stato un pesante sovrapporsi di competenze, che ha complicato la vita dei cittadini e delle imprese e ha prodotto un abnorme contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale, che si è trasformata da tribunale di ultima istanza in camera di compensazione ordinaria. A questa situazione si è finalmente posto rimedio con una riforma attesa da anni e ora al vaglio del popolo.

Quali vantaggi per l'economia dal ritorno allo stato di alcune

competenze strategiche come infrastrutture ed energia? E per i cittadini?

Per un verso avremo una maggiore certezza e semplicità delle regole essenziali rispetto a temi di rilievo strategico per lo sviluppo e la stessa sicurezza del Paese come le grandi infrastrutture, l'assetto del territorio o le politiche energetiche nazionali. Con tutti i benefici che questo comporta anche per la vita quotidiana delle imprese, che avranno un quadro normativo certo. Per altro verso saranno meglio tutelati, in tutto il territorio nazionale, diritti essenziali di cittadinanza

come la salute e il lavoro attraverso norme generali e indicatori di costo e di fabbisogno. E qui a guadagnarci saranno soprattutto i cittadini, a cominciare dai più deboli. Insomma, più efficienza e più uguaglianza: i due obiettivi che la nostra grande spesa pubblica, nonostante possa contare su circa la metà del prodotto del Paese, fatica a conseguire.

Ma questo riordino di competenze non rischia di svuotare il potere delle Regioni? Il federalismo è finito?

Il sistema delle autonomie, regio-

nali e locali, esce rafforzato e non indebolito dalla riforma. È vero, per le ragioni appena dette, che tornano allo Stato alcune competenze di rilevanza nazionale. Ma questo processo di ricentralizzazione di alcune materie strategiche è stato in gran parte già realizzato dalla Corte costituzionale, dunque è già parte della Costituzione vivente. Con la riforma, invece, il sistema delle autonomie conquista tre importanti capisaldi. Il primo è il nuovo Senato, attraverso il quale Regioni e Comuni entrano nel procedimento legislativo statale: con il potere di richiamo su tutte le leggi ordinarie, pur nella

supremazia della Camera, e con poteri paritari nelle leggi di sistema, quelle che dettano le regole del gioco, a cominciare dalla Costituzione, dai trattati europei e dalle leggi ordinarie degli enti locali. La seconda conquista del sistema delle autonomie è l'elezione, da parte del Senato, di due giudici costituzionali.

Elaterza conquista delle Regioni?

È il rafforzamento e l'ampliamento del cosiddetto federalismo asimmetrico, in pratica la possibilità per ogni Regione a statuto ordinario che ne faccia richiesta e dimostri

di avere i conti in ordine di vedersi riconosciute «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia», come recita il terzo comma dell'articolo 116, su materie di competenza esclusiva dello Stato come istruzione, politiche sociali, politiche attive del lavoro, governo del territorio, perfino giustizia di pace. E tutto ciò, attraverso il metodo dell'intesa tra lo Stato e la Regione interessata, analogamente a quanto previsto per la revisione degli statuti delle autonomie speciali. Non è vero quindi che la riforma allarghi il fossato tra autonomie speciali e autonomie ordinarie, piuttosto lo restringe, attivando un processo di revisione della distribuzione del potere tra Stato centrale e autonomie ispirato al principio di sussidiarietà, cioè all'individuazione del livello ottimale di governo. Livello che non può essere definito una volta per tutte ma - come ci insegna l'esperienza tedesca - è il risultato di un continuo adattamento che avrà nel nuovo Senato, non più «inutile doppiopione della Camera» secondo la severa definizione di Costantino Mortati, il motore principale.

Em. Pa.

RIPRODUZIONE RISERVATA

PERCHÉ NO | Roberto Calderoli | Senatore della Lega Nord

«Con questa riforma le regioni perderanno l'autonomia impositiva»

Barbara Fiammeri
 ROMA

«L'avete capito che con questa riforma le regioni non avranno più autonomia impositiva? Anzi peggio, che saranno ridotte a meri esattori per conto dello Stato?». Roberto Calderoli è un fiume in piena. Il senatore della Lega che inizialmente del ddl Boschi è stato anche relatore, punta l'indice sul nuovo titolo V.

Perché la riforma limita l'autonomia impositiva

delle Regioni?

Ha letto il secondo comma del nuovo articolo 119? Stabilisce che spetta allo Stato il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Questo significa che con legge dello Stato si stabilisce quanto deve essere riscosso. A quel punto il giochino sarà quello di ridurre i trasferimenti per quell'importo che sulla carta lo Stato imputa alle regioni. Sulla carta perché la certezza dell'incasso non c'è e quindi le Re-

gioni saranno costrette a trasformarsi in esattori, in quello che faceva Equitalia, per far tornare i conti. Ci troveremo nel paradosso che a Roma il governo si farà bello annunciando la riduzione della pressione fiscale, lasciando poi alle Regioni l'ingrato compito di trovare i soldi. Siamo alla beffa che si somma all'esproprio del potere legislativo delle Regioni che è stato azzerato.

Non crede che l'eliminazione delle materie concor-

renti sia un elemento di chiarezza?

Non è così. Il potere legislativo viene trasferito tutto in capo allo Stato, alle regioni viene riservato solo un ruolo amministrativo. Come se non bastasse c'è poi la clausola di supremazia per cui lo Stato può intervenire anche in materie di competenza regionale, se ritiene che venga messo a repentaglio l'interesse nazionale. Di fatto può legiferare su tutto. Quanto alla cosiddetta eli-

minazione delle materie concorrenti siamo di fronte a una farsa.

La Corte costituzionale dal 2001 è stata sommersa da migliaia di contenziosi tra Stato e Regioni...

È vero. Ma in questi anni si è formata una giurisprudenza consolidata che ha risolto tutti i dubbi. Ora invece torniamo al punto di partenza perché le materie concorrenti non sono affatto scomparse con l'abrogazione del terzo comma del 117, si chia-

mano solo in modo diverso. La nuova Costituzione prevede che su alcune materie lo Stato debba limitarsi a disposizioni di principio. Dunque ogni volta che una Regione riterrà che lo Stato abbia superato questo limite chiederà l'intervento della Consulta e ci ritroveremo con altre migliaia di ricorsi.

Lei inizialmente aveva condiviso l'impianto sul nuovo titolo V perché si è ricordato?

Al Senato avevamo rag-

giunto un accordo unanime, condiviso anche dal ministro Boschi e dalle Regioni. Quando poi il provvedimento è arrivato alla Camera quell'accordo è stato cancellato. Adesso ci troviamo con una serie di norme che, anziché chiarire, aumentano la confusione e contemporaneamente azzerano il potere legislativo delle Regioni. Senza contare la perdita della sovranità nazionale.

A che si riferisce?

Al primo comma dell'arti-

colo 117. Attualmente la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione e dei vincoli che derivano dagli obblighi internazionali e dall'ordinamento comunitario. Il nuovo articolo 117 invece parla dei «vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea», questo significa che abbiamo costituzionalizzato quanto viene impartito da Bruxelles, non siamo più uno Stato sovrano.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IMAGOECONOMICA



Lega. Roberto Calderoli



Il Fisco

Project finance negli ospedali l'Iva scende dal 22 al 10% E le Asl chiedono i rimborsi

Era una di quelle questioni di dubbia interpretazione che spesso caratterizzano il Fisco italiano. Dopo anni di incertezza, una risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (la n.100 del 2016) ha fatto chiarezza sull'Iva da applicare al cosiddetto «canone di disponibilità» corrisposto dalle aziende ospedaliere nell'ambito di operazioni di *project finance* per la costruzione e gestione delle strutture: l'aliquota è del 10% come per gli appalti di costruzioni e non del 22% come per i servizi generici. E ora le Asl, che per anni in molti casi hanno versato il 12% di aliquota in più all'Erario come costo puro perché non la detraggono, cominciano a richiedere i rimborsi. «La Asst Lariana, ex Azienda ospedaliera Ospedale di Como, che si è avvalsa dello strumento del *project finance* per realizzare il nuovo ospedale di Como, ha reputato corretto e doveroso appurare, tramite interpello alla Agenzia delle Entrate, il corretto regime di Iva da applicare al canone di disponibilità», dice il responsabile della Concessione Francesco Fontana. Ed è da questo interpello che è nata la risoluzione di carattere generale.

«Prima esistevano casi in cui al canone di disponibilità si applicava l'Iva al 10% e casi in cui era applicata al 22% — spiega Claudio Finanze, commercialista dello studio Rödl & Partner di Milano — e questo accadeva perché mancava un'interpretazione a livello centrale. La scelta a favore dell'aliquota più alta era dovuta alla prudenza degli operatori che, in tal modo, prevenivano possibili sanzioni amministrative. La risoluzione in parola consente di fare chiarezza tra gli operatori e, in particolare, consentirà alle aziende ospedaliere di chiedere, nei limiti di legge, la restituzione dell'Iva versata in eccesso». E infatti le richieste di rimborso stanno già partendo. Tra le strutture coinvolte, oltre all'ex Sant'Anna di Como, anche il Niguarda di Milano.

«La risoluzione è fondamentale non solo per recuperare il differenziale Iva già versato — dice Veronica Vecchi, esperta di partnership pubblico privato all'Università Bocconi e componente del Nucleo di valutazione degli investimenti del ministero della Salute — ma anche per rendere il partenariato pubblico-privato una scelta più sostenibile, visto che la diseconomia fiscale viene quasi eliminata. Ipotizzando un investimento di 10 milioni di euro, se prima il maggior costo del partenariato rispetto a un modello tradizionale era di circa il 40%, di cui oltre il 20% per le maggiori imposte, oggi si riduce a poco più del 6%. È un risultato importante, specie nel settore sanitario, dove sono attivi 38 contratti per un valore di investimenti pari a 3,2 miliardi. Di questi, 31 sono i contratti con un canone di disponibilità. La portata di questa misura sul complesso di tutti i partenariati in sanità vale circa 270 milioni».

Fausta Chiesa

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'atto

● L'Agenzia delle Entrate ha emanato una risoluzione (n.100/2016) che fa chiarezza sull'aliquota Iva da applicare al cosiddetto «canone di disponibilità» in un contratto di *project finance*

● L'Agenzia ha stabilito che l'aliquota è del 10% come per gli appalti di costruzioni e non del 22% come per i servizi generici. La risoluzione vale anche per il passato

● Alcuni ospedali che in passato hanno pagato l'aliquota più elevata stanno cominciando a chiedere il rimborso

● Tra le strutture coinvolte, il Niguarda di Milano e l'Asst Lariana (ex Sant'Anna di Como)

Lady Fisco
Rossella Orlandi è il direttore dell'Agenzia delle Entrate da giugno 2014



Edilizia e Territorio

Contratto edili, parte la trattativa. Buia (Ance): «Lotta ai falsi autonomi e contratto unico. Ma sui soldi richieste fuori mercato»

28 novembre 2016

Giuseppe Latour

Dopo il primo incontro il vice-presidente Ance racconta i punti di possibile intesa con i sindacati, e la distanza sulla parte economica



Unità di intenti con i sindacati su due punti: promozione del contratto di cantiere e freno all'utilizzo selvaggio delle partite Iva.

Urgenza di affrontare un passaggio rimasto inattuato dopo il vecchio accordo: la razionalizzazione del sistema degli enti bilaterali.

E una questione che si annuncia spinosa: la parte economica. La richiesta di Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil è "fuori mercato", dal momento che il settore è ancora lontano dalla piena ripresa.

Gabriele Buia, vicepresidente vicario dell'Ance, sta guidando l'associazione dei costruttori nel rinnovo del contratto nazionale di categoria. Pochi giorni fa, il 22 novembre, sono formalmente iniziate le trattative con un incontro proprio presso la sede romana dell'Ance. Con una novità, a suo modo, storica: tutte le parti datoriali (artigiani, industria, pmi, cooperative) erano sedute attorno allo stesso tavolo, con l'obiettivo di arrivare nei prossimi mesi a un accordo unitario.

Partiamo dalla riunione del 22 novembre. Quali sono le sue impressioni?

C'è stata la presentazione della piattaforma. Per la prima volta abbiamo avuto un confronto con la presenza di tutte le sezioni dell'edilizia. Questo per noi è molto positivo, abbiamo dimostrato la volontà di cominciare un percorso e capire di quali argomenti si può discutere insieme, perché i problemi sono comuni a casa di tutti.

Si parte insieme, ma si arriverà in fondo insieme?

Mi auguro di sì. Certamente abbiamo alcune diversità su singoli argomenti. Dagli artigiani, ad esempio, è arrivata una disponibilità condizionata perché su alcuni temi hanno bisogno di maggiori approfondimenti. Se proprio non ci sarà disponibilità, ci regoleremo di conseguenza.

Passiamo al merito. Come vede la contrattazione che sta partendo?

Questo è il mio terzo contratto. Penso che stavolta sarà fondamentale portare un valore aggiunto al mondo delle costruzioni, sia alle imprese che ai lavoratori, considerando però che senza imprese viene meno anche l'occupazione. E' evidente che i problemi e le anomalie del mercato non si possono risolvere con un contratto, ma si può certamente dare una prima spinta.

Come vi muoverete rispetto alla piattaforma dei sindacati?

Presenteremo certamente anche noi delle proposte, segnalando gli argomenti di nostro interesse, nel pieno rispetto del lavoro fatto dai sindacati.

Può anticiparci qualche punto?

La nostra prima volontà è di rivedere l'articolato contrattuale. Abbiamo necessità di sfoltire un impianto che non ha più ragione di esistere. Ci sono articoli vecchi, serve un'operazione di pulitura generale.

Andando invece nel merito?

Se vogliamo rilanciare l'occupazione, bisogna che facciamo fronte alle questioni cruciali per il settore. Penso alle partite Iva che inquinano il mercato, creando anarchia in quello privato: dobbiamo scegliere un modo operativo per risolvere il problema.

Un tema legato al contratto di cantiere...

Certamente. Al contratto di cantiere teniamo in modo particolare, perché penso sia importante, in questa fase, concentrarsi sull'emersione e sulla sicurezza nel luogo di lavoro. Anche se va fatta una precisazione.

Quale?

Contratto di cantiere non vuol dire che tutti gli attori del processo applicano il contratto edile. Ognuno mantiene il proprio contratto ma si stabilisce che chi entra in cantiere deve avere una formazione, soprattutto in materia di sicurezza, che permette a tutti di stare tranquilli. Tornando alle partite Iva, pensiamo al fatto che un autonomo non ha alcun obbligo di formazione...

Restano anche delle questioni in sospeso dal vecchio contratto.

E' vero. Per questo ho già detto a tutti che, prima di affrontare i punti nuovi, dobbiamo confrontarci su quelli inattuati del vecchio accordo. Penso alla riforma della bilateralità. Si tratta di un sistema che va razionalizzato: dovremo cercare di trovare delle soluzioni per abbattere il costo a carico delle imprese.

Una domanda è d'obbligo sulla parte economica. I sindacati hanno chiesto un aumento di 106 euro al parametro più basso.

Mi sembra un livello di richiesta fuori mercato alla luce della congiuntura attuale. Mi spiego meglio: stiamo assistendo a segnali di ripresa, ma sono ancora timidi e non ci permettono di dire che il sistema è in equilibrio. Siamo al punto di partenza di un percorso. Per questo, adesso deve essere fondamentale mettere in salvaguardia un sistema che è anarchico.

Dobbiamo fare in modo che le imprese continuino a esistere perché, come ho già detto, senza imprese non c'è occupazione.

Ultimo punto: i tempi. Siete stati criticati per avere convocato i sindacati dopo cinque mesi dalla definizione della loro piattaforma.

Con tutto il rispetto, mi pare una polemica sterile. Loro ci hanno mandato una lettera ma sapevano perfettamente che la prima riunione sarebbe stata fatta per la fine dell'anno, come poi è avvenuto.

Quanto servirà per chiudere?

Non ci sono ipotesi di conclusione, aspettiamo i primi incontri. Certamente ci rivedremo a gennaio per definire tematiche principali e gruppi di lavoro. In quella sede verrà fissato un calendario di incontri. Serve ancora un po' di tempo per fare previsioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Edilizia e Territorio

EDILI/2. LA PIATTAFORMA SINDACALE: LOTTA ALL'ILLEGALITÀ E UNIFICAZIONE DEI CONTRATTI

Giuseppe Latour

Divieto di usare i voucher, Durc per congruità più severo, stretta su contratti a termine (tetto massimo da abbassare dal 40 al 25%)



Divieto di usare i voucher nelle costruzioni. È questa la novità più importante verso la quale si muoverà il prossimo contratto nazionale degli edili, stando alla piattaforma che i sindacati di categoria (Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil) hanno presentato a giugno scorso.

Dal documento emergono con chiarezza alcune tendenze. Da un lato, infatti, viene perseguito l'obiettivo del contrasto all'irregolarità. Oltre che dallo stop ai voucher, si passa dalla regolamentazione del Durc per congruità (previsto dal Codice appalti), da una nuova disciplina per gli autonomi e i contratti a termine, dall'aggiornamento delle norme sull'apprendistato. Accanto a questo, si apre il percorso del contratto di cantiere: bisognerà unificare i cinque contratti attualmente esistenti nel settore e, poi, sollecitare un intervento del ministero del Lavoro per porre la questione degli altri Ccnl utilizzati in edilizia. Senza dimenticare il tema degli aumenti salariali. Si parte da una richiesta di incremento di 106 euro al parametro più basso.

La proposta delle tre sigle affronta, anzitutto, **la questione della contrattazione**. E si muove su due livelli. Il primo obiettivo è quello di sottoscrivere un unico contratto del comparto edile, mettendo quindi sullo stesso piano tutte le controparti datoriali, dalle imprese alle cooperative, passando per gli artigiani e le Pmi. Da cinque contratti nazionali si passerà a un solo accordo.

Si tratta di un primo passaggio che guarda, in prospettiva, a un obiettivo più ambizioso: la sottoscrizione di un contratto unico di cantiere, che porti a evitare l'utilizzo di Ccnl diversi e più convenienti, come quello dei metalmeccanici o dell'agricoltura. Per fare questo, a margine del contratto, bisognerà lavorare a un avviso comune, da recapitare al ministro Poletti, che definisca come muoversi verso questa nuova forma contrattuale.

Dal lato del mercato del lavoro, l'emergenza ha un nome: **voucher**. I buoni lavoro, nati per aumentare la

regolarità in alcuni settori come quello dei lavori domestici, hanno assunto una funzione distorta nelle costruzioni, dove sono sempre più utilizzati. Per questo, il loro utilizzo andrà vietato in maniera assoluta. Allo stesso modo, bisognerà rimettere mano al tetto massimo dei **contratti a termine** (dal 40 al 25% del totale) e aggiornare le regole sull'apprendistato, per favorire l'ingresso di giovani nel settore.

Più tecniche, ma altrettanto strategiche, altre due questioni legate al mercato del lavoro: la revisione della **classificazione dei lavoratori**, per rimodulare gli inquadramenti e le mansioni, e una nuova disciplina per i lavoratori autonomi, da regolamentare e includere nelle casse edili, per far emergere le situazioni di irregolarità e i fenomeni di sfruttamento.

Un obiettivo simile viene affidato al **Durc per congruità**. Sul punto l'articolo 105 comma 16 del Codice appalti prevede che, per contrastare il fenomeno del lavoro sommerso, il documento unico di regolarità contributiva nei subappalti sia comprensivo della verifica della congruità dell'incidenza della manodopera relativa allo specifico contratto. Questa congruità deve essere verificata dalla Cassa edile in base all'accordo assunto tra le parti sociali che firmano il contratto collettivo: quindi, il prossimo Ccnl dovrà prevedere un capitolo specifico dedicato proprio a questo elemento.

Infine, la parte salariale: la richiesta di aumento è pari a 106 euro al parametro 100. Si tratta di un'ipotesi piuttosto onerosa per le imprese, dal momento che l'ultimo accordo, sottoscritto a luglio del 2014, aveva previsto allo stesso parametro un incremento salariale pari a 40 euro. A questi soldi andranno sommati (come era stato nel 2014) altri 8 euro di aumento della contribuzione a carico dell'impresa per la previdenza complementare: è esattamente lo stesso importo che era stato previsto nell'ambito dell'accordo di due anni fa. Rispetto al Ccnl del 2014, insomma, la questione economica avrà un peso maggiore. Anche perché ci saranno da recuperare gli scarsi risultati ottenuti con la contrattazione di secondo livello.

Edilizia e Territorio

DALLE PISTE CICLABILI, AL «FONDO RENZI». LE SETTE PRINCIPALI NOVITÀ DEL DDL BILANCIO

28 novembre 2016

Giuseppe Latour

Venerdì scorso la legge di Bilancio è stata approvata (con la fiducia) e ora passa al Senato. Le novità per l'edilizia e le costruzioni



Primo sì alla legge di Bilancio. La Camera, nella giornata di venerdì, ha votato (con 348 sì e 144 no) la questione di fiducia posta, a nome del Governo, dal ministro per le Riforme, Maria Elena Boschi. Passa così al Senato il provvedimento sul quale, nel corso degli ultimi giorni, la commissione Bilancio aveva impresso una robusta accelerazione. Anche se c'è da segnalare una grande mancanza: l'articolo 2, quello sui bonus fiscali, non è stato affrontato da Montecitorio. Scatenando la dura reazione di Ance e Federlegno Arredo, che parlano in una nota congiunta di «un'opportunità persa per il paese che rischia di impattare negativamente sulla già fragile ripresa dell'economia». Avere escluso la discussione di questo articolo, per le due associazioni, è una decisione grave e preoccupante. «Auspichiamo che Governo e Parlamento corrano ai ripari nei prossimi decisivi passaggi parlamentari». Facciamo, comunque, il punto sulle novità arrivate finora.

Articolo 1, comma 36 – Stop alla ritenuta per i condomini

La ritenuta di acconto del 4% per gli appalti dei condomini dovrà essere effettuata solo quando vale almeno 500 euro. È una delle prime modifiche di interesse per le costruzioni in arrivo dalla commissione Bilancio della Camera, che domenica ha iniziato a votare gli emendamenti alla manovra, saltando per la verità (almeno per ora) alcuni passaggi particolarmente delicati, come l'articolo 2, che contiene tutto il pacchetto sulle detrazioni fiscali. Arriva così, con un emendamento del Partito democratico, una novità che semplifica gli adempimenti dei condomini e restituisce un po' di liquidità alle imprese. In pratica, dal prossimo anno tutti i lavori di piccolo importo, fino a una soglia di 12.500 euro, non ricadranno più sotto l'ombrello degli obblighi di ritenuta, scattati nel 2007.

Articolo 1, comma 126 – Parte il post Expo

Viene messa in moto, con la manovra, l'operazione post Expo. Si parte dalla nomina di un commissario straordinario per la liquidazione della società Expo 2015. In contemporanea, vengono avviate le attività di progettazione per il trasferimento dei dipartimenti scientifici dell'università di Milano nell'area, autorizzando uno stanziamento di 8 milioni nel 2017. Per la liquidazione, i soci di Expo potranno versare un massimo di 23,69 milioni di euro mentre il Mef potrà arrivare fino a un massimo di 9,46 milioni.

Articolo 1, comma 140 – Più ampio il fondo per gli investimenti

Da registrare anche una consistente integrazione all'articolo che regola il nuovo maxi fondo di investimenti. Nell'elenco delle materie oggetto dell'azione del plafond vengono aggiunte parecchie voci: mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie, rete idrica e opere di collettamento, fognatura e depurazione, risanamento ambientale e bonifiche, investimenti per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Articolo 1, comma 144 - Piste ciclabili

Un impegno decisamente massiccio viene, invece, disposto a favore delle piste ciclabili. La manovra, infatti, autorizza la spesa di 13 milioni di euro per il 2017, di 30 milioni di euro per il 2018 e di 40 milioni di euro all'anno tra il 2019 e il 2024 "per lo sviluppo del sistema nazionale di ciclovie turistiche, previsto dalla legge di Stabilità 2016, dove – va ricordato - erano già state autorizzate spese per 17 milioni nel 2016 e per 37 milioni all'anno nel 2017 e nel 2018. L'accantonamento complessivo, insomma, sale di quasi 300 milioni di euro. Questi soldi saranno destinati a progetti individuati con decreto del ministero delle Infrastrutture.

Articolo 1, comma 164 – Tassa sui licenziamenti

La questione nasce dalla legge Fornero (n. 92 del 2012). Qui all'articolo 2 comma 31 è stato introdotto un contributo a carico dei datori di lavoro, «in tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per causa diversa dalle dimissioni». Per l'esattezza l'obolo è pari al 41 per cento del trattamento mensile iniziale di Aspi per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni: una cifra compresa tra 500 e 1.500 euro. Il successivo comma 34 escludeva, per il periodo 2013-2015, dal versamento di questo contributo alcuni casi, tra i quali rientrava l'interruzione «di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere». Questa previsione è stata allargata con il decreto milleproroghe dello scorso anno: qui è stato modificato il periodo di esclusione prorogandolo a tutto il 2016. Adesso l'esclusione viene di fatto portata a regime. Il contributo, quindi, «non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali» o in caso di interruzione «di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere». Questo sconto vale, per l'esattezza, 37,8 milioni di euro all'anno.

Articolo 1, comma 460 - Proventi dei titoli abilitativi

Molto importante, ancora, il contenuto del nuovo comma 460 che prevede, a partire dal primo gennaio del 2018, la destinazione esclusiva e senza vincoli temporali dei proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni a una serie di interventi, «quali la realizzazione e manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, risanamento complessi edilizi nei centri storici e nelle periferie, demolizione di costruzioni abusive». In pratica, con una norma presa di peso dal Ddl sul consumo di suolo, questi oneri dovranno uscire dal circuito della spesa corrente per essere dedicati interamente agli investimenti e alla manutenzione del territorio.

Articolo 1, comma 591 – Ferrovia Ferrandina-Matera

Viene autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2017, di 32 milioni di euro per l'anno 2018 e di 42 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 "quale contributo al nuovo contratto di programma - Parte investimenti 2017-2021" di Rfi. Saranno destinati al finanziamento della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

28 Nov 2016

Cipe, arrivano i piani di Delrio per utilizzare gli 11 miliardi Fsc: metrò, treni, ferrovie, strade, dighe

Alessandro Arona

In arrivo al Cipe, in settimana, un pacchetto di piani operativi Fsc attuativi della delibera del 10 agosto che ha sbloccato gli ultimi 15,2 miliardi di Fondi sviluppo coesione 2014-2020 "nazionali".

Ci saranno alcuni, o forse tutti, i piani presentati dai ministeri delle Infrastrutture (che deve destinare gli 11,5 miliardi assegnati ad agosto), dell'Ambiente (1,9 miliardi), Sviluppo Economico (1,4 miliardi), Agricoltura (400 milioni).

Alcuni di questi interventi sono stati concordati con Regioni e grandi città nelle settimane scorse, con i Patti per il Lazio, con Milano, con Firenze, e venerdì 25 novembre con la Lombardia. Parte di questi Patti saranno finanziati con gli ultimi 10,9 miliardi Fsc 2014-20, il 20% residuo dei fondi 2014-2020 (in tutto 49 miliardi) che in teoria - legge Finanziaria 2014 - erano programmabili solo dal 2020.

Ma un emendamento del governo alla legge di Bilancio 2017, che sarà votato alla Camera con la fiducia, modificherà quella norma consentendo di programmare anche gli ultimi 10,9 miliardi dal 2017, fermo restando però che la cassa parte sempre dal 2020.

Anche questo vincolo può essere però, di fatto, aggirabile, perché il Fondo coesione (Fsc) è un "calderone unico", per cui tutti gli interventi pescano cassa a seconda del fabbisogno. La legge di bilancio anticipa comunque anche una quota della cassa, aumentando la dotazione del Fsc di 650 milioni nel 2017, 800 nel 2018, un miliardo nel 2019.

Tra i piani di Delrio ci sarà sicuramente quello per le metropolitane, per 1,4 miliardi di euro circa di nuove risorse assegnate (per opere a Torino, Milano, Brescia, Bologna, ferrovie regionali in Umbria, Roma, Napoli, Bari, Catania, Cagliari). Risorse che si aggiungono a quelle già inserite nei Patti per il Sud. Altri piani del Mit riguarderanno strade, ferrovie, dighe, rinnovo materiale rotabile.

Ultime settimane anche per l'incentivo sui contratti di tipo professionalizzante

Apprendistato, sgravi alla fine

All'ultimo giro anche lo sgravio sulle assunzioni con apprendistato di tipo professionalizzante. L'incentivo, finalizzato a promuovere l'occupazione giovanile, è stato introdotto dalla legge di Stabilità del 2012 (legge n. 183/2011). È operativo dal 1° gennaio 2012 e terminerà la corsa il 31 dicembre 2016.

Lo sgravio premia i datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove mediante l'azzeramento dei contributi a loro carico per un periodo di tre anni di contratto; per quelli successivi al terzo, invece, vale l'aliquota ordinaria, comunque ridotta di pari al 10% fino alla scadenza del rapporto di apprendistato.

L'incentivo, come accennato, si applica solamente ai datori di lavoro che occupano fino a nove lavoratori. Per calcolare tale requisito occupazionale va preso in considerazione il momento di costituzione del rapporto di apprendistato che, in ogni caso, deve ovviamente collocarsi nell'arco temporale di operatività della norma agevolante (dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016). L'Inps (circolare n. 128/2012) ha spiegato che per le imprese di somministrazione di lavoro occorre far riferimen-

to al numero di dipendenti che costituiscono base occupazionale dell'azienda «utilizzatrice», non assumendo rilievo la consistenza organica dell'azienda «somministratrice». Dal conteggio vanno esclusi:

- gli apprendisti;
- i lavoratori assunti con contratto di inserimento;
- i lavoratori assunti con contratto di reinserimento (art. 20 della legge n. 223/1991);
- i lavoratori somministrati, con riguardo all'organico dell'utilizzatore.

Ai fini del beneficio, inoltre, il requisito occupazionale va determinato tenendo conto della struttura aziendale complessivamente considerata; e che lo sgravio può trovare applicazione anche se, nel corso dello svolgimento dei singoli rapporti di apprendistato, si verifichi il superamento del previsto limite delle nove unità.

L'accesso all'incentivo è subordinato a due principali condizioni:

a) rispetto delle condizioni di cui all'art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006 (Durc e rispetto dei contratti collettivi);

b) osservanza della disciplina comunitaria degli aiuti de minimis.

Quanto al primo vincolo, si tratta della generale

condizione che subordina tutti i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale al possesso, da parte dei datori di lavoro, del Durc (documento unico di regolarità contributiva), fermi restando gli altri obblighi di legge e il rispetto di accordi e contratti collettivi nazionali nonché regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Sempre a proposito di apprendistato, vale la pena ricordare il mix d'incentivi previsto a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto di I livello.

Tali datori di lavoro possono avere il bis di sgravi contributivi (aliquota agevolata al 5% azzerata ai datori di lavoro che occupano fino a nove addetti; ed esenzione dal pagamento del ticket di licenziamento) e su un premio di 500 o 3.000 euro per l'attività di tutoraggio aziendale.

Questi incentivi potrebbero venire prorogati dalla prossima legge di Bilancio per il 2017.

—© Riproduzione riservata—

